

1944
23

pregiudizio della questione di principio.

Si passa quindi all'esame dei seguenti casi:

a) - Ispettore Superiore "fuori ruolo" rag. Francesco Cristiani -

Il Direttore Generale, premesso che in data 21 febbraio 1944 l'Ispettore Superiore rag. Francesco Cristiani raggiunse i limiti di età per il collocamento in quiescenza, avendo compiuto il 60° anno di età;

che l'art. 5 del Contratto collettivo di lavoro per il personale dirigente dell'Istituto, in vigore dal 1° gennaio 1942, dà facoltà all'Amministrazione di trattenerne in servizio detto personale fino al limite di 65 anni;

che il Direttore Generale del tempo, in base alle disposizioni del citato art. 5, stabilì con sua decisione del 5 febbraio 1944, di trattenerne in servizio nella posizione di "fuori ruolo" il Rag. Cristiani, fino al raggiungimento del 65° anno di età, alle seguenti condizioni:

1°) liquidazione alla data del 21 febbraio 1944 del trattamento di quiescenza e della indennità di anzianità;

2°) riconoscimento del diritto agli interessi del 5% sulle somme derivanti dalla liquidazione di cui sopra previo accantonamento delle somme stesse fin